



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 33 del 24 FEB. 2012

OGGETTO: Tribunale di Messina -sezione lavoro- Ricorso ex art. 414 c.p.c. not. il 5/04/11 "Chirieleison Giovanni /Provincia Regionale di Messina". Autorizzazione al Sig. Presidente a stare in giudizio.

L'anno duemilaDODICI (indici) il giorno VENTIQUATTRO del mese di FEBBRAIO nella sala delle adunanze della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento di:

PRESENTE

1.	Presidente On. Avv. Giovanni Cesare	RICEVUTO	<u>SI</u>
2.	Assessore Dott. Antonino	TERRANOVA	<u>SI</u>
3.	Assessore Dott. Michele	BISIGNANO	<u>SI</u>
4.	Assessore Sig. Renato	FICHERA	<u>NO</u>
5.	Assessore Dott. Rosario	CATALFAMO	<u>NO</u>
6.	Assessore Dott. Carmelo	TORRE	<u>SI</u>
7.	Assessore Dott. Pasquale	MONEA	<u>SI</u>
8.	Assessore Dott. Salvatore	SCHEMBRI	<u>SI</u>
9.	Assessore Prof. Giuseppe	DI BARTOLO	<u>SI</u>
10.	Assessore Dott. Maria Rosaria	CUSUMANO	<u>NO</u>
11.	Assessore Dott. Maria	PERRONE	<u>SI</u>
12.	Assessore Sig. Giuseppe	MARTELLI	<u>NO</u>
13.	Assessore Dott. Mario	D'AGOSTINO	<u>NO</u>
14.	Assessore Dott. Rosario	VENTIMIGLIA	<u>NO</u>

Assume la Presidenza On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

Partecipa il Segretario Generale Avv. Anna Maria TRIPODO

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Vista la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'Ordinamento Regionale degli E.F.E.L.L.;

Vista la L.R. n. 30 del 23/12/2000;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000;


- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;

Ritenuto di provvedere in merito;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE 1° Dipartimento

U.D. Affari Legali, risorse umane, programmazione negoziata e partecipazioni azionarie
U.O. Legale e contenzioso – U.O. Studi e consulenze giuridiche
Dirigente avv. Anna Maria Tripodo

OGGETTO: Tribunale di Messina -sezione lavoro- Ricorso ex art. 414 c.p.c. not. il 5/04/11 "Chirieleison Giovanni /Provincia Regionale di Messina". Autorizzazione al Sig. Presidente a stare in giudizio.

PROPOSTA

PREMESSO che con ricorso notificato a questa Provincia Reg. di Messina il 5/04/2011, l'ex dipendente Chirieleison Giovanni, in pensione dal 31/07/2008, ha chiesto al Tribunale di Messina, sez. lavoro, di dichiarare l'illegittimità della determinazione dirigenziale n.19 dell'8/01/2008, con la quale, in conformità del parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio, veniva rigettata l'istanza del 22/03/2004 per il riconoscimento di malattie contratte in servizio e per causa di servizio e conseguente equo indennizzo;

CONSIDERATO che è necessario per questo Ente costituirsi nel presente giudizio per tutelare i propri diritti e interessi;

CHE pertanto, è necessario autorizzare il Sig. Presidente p.t. di questo Ente a stare in giudizio e a nominare un difensore di fiducia, al quale accordare ogni più ampia facoltà di legge;

DATO ATTO che per tale attività il compenso da corrispondere al libero professionista è pari a € 2.200,00= per onorari, competenze, spese C.P.A. e I.V.A., quest'ultima se dovuta, da imputare al codice 1010903 cap. 2260 alla voce "Spese per liti, arbitrati, ecc..." del Bilancio Provinciale corrente;

VISTO il Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all'Ordinamento degli Enti Locali pubblicato sulla G.U.R.S. n. 20 del 09/05/08;

VISTO il d.l. n. 223/06 convertito con l. n. 248 del 04.08.06;

VISTO lo Statuto Provinciale;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA PROVINCIALE

DELIBERI di:

PRENDERE ATTO di quanto esposto nella parte narrativa del presente provvedimento;


AUTORIZZARE il Sig. Presidente di questa Provincia Regionale a resistere nel giudizio promosso da Chirieleison Giovanni innanzi al Tribunale di Messina sez.lavoro con atto notificato il 5/04/11, dando mandato allo stesso di conferire il relativo incarico difensivo ad un Legale di fiducia al quale accordare ogni più ampia facoltà di legge ;

DARE ATTO che per tale attività il compenso da corrispondere al libero professionista è pari a € 2.200,00= per onorari, competenze, spese . C.P.A. e I.V.A., quest'ultima se dovuta;

IMPUTARE la somma complessiva di € 2.200,00 sul cod. 1010903 cap. 2260 alla voce "Spese per liti, arbitrati, ecc..." del Bilancio Provinciale corrente;

DARE MANDATO al Dirigente del 1° Dipartimento -U.D. Affari Legali, U.O. Legale e Contenzioso, di porre in essere gli atti consequenziali all'approvazione del presente provvedimento.

Il Responsabile dell'Unità Operativa




Addi, _____

IL DIRIGENTE



Il Presidente o/o l'Assessore



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L. R. n. 30 del 23/12/2000, si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addi 09.05.2011

IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L. R. n. 30 del 23/12/2000, in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione, si esprime parere:

FAVOREVOLE

Addi 13 FEB. 2012

IL RAGIONIERE GENERALE
Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabro

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addi 13 FEB. 2012

2° DIP. 1° U.D. U.O. IMPEGNI E PARERI
Impegno n. 1818 Atto _____ del _____
Importo € 22000
Disponibilità Cap. 2260 Bil. U
Messina 20/11/11 Il Funzionario

IL RAGIONIERE GENERALE
Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabro

Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F. On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

L'ASSESSORE ANZIANO
f.to *Dott. Antonino TERRANOVA*

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to *Avv. Anna Maria TRIPODO*

Il presente atto sarà affisso all'Albo
nel giorno festivo _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo
dal _____ al _____

L'ADDETTO

L'ADDETTO

f.to _____

f.to _____

Messina li. _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

che la presente deliberazione 2 pubblicata all'Albo di questa Provincia il 27 FEB. 2012 giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, all'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(4° comma art. 4 L.R. 5-7-1997 n. 23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardando materie elencate al 3° comma dell'art. 4 legge 5-7-1997 n. 23.

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla residenza Provinciale, addì 24 FEB. 2012



IL SEGRETARIO GENERALE

*18/02/12
AT*

COPIA

89
84/01

TRIBUNALE DI MESSINA - SEZ. LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

nell'interesse del Dott. Chirieleison Giovanni, nato a
Scaletta Zanclea il 6/07/1941, residente in Italia Via Roma
n. 31, CF CHR-CHN-41106-1492P, rappresentato e difeso
dall'Avv. Costantino Spatafora per mandato a margine del
presente atto, ed elettivamente domiciliato presso lo studio
di quest'ultimo in Messina Via La Farina is. L.n. 141

009696

CONTRO

Provincia Regionale di Messina, in persona del Presidente
legale rappresentante pro tempore

PREMESSO

Prima copia
di originale
MA

A) Che il Dott. Chirieleison Giovanni è stato dipendente
della Provincia Regionale di Messina assunto il 1/10/1974 con
la qualifica e le mansioni di istruttore amministrativo;
successivamente funzionario di 7° livello e dal 1984
funzionario di 8° livello. Dal 1991 e fino al pensionamento,
avvenuto il 31/07/2008, ha rivestito la qualifica di
Dirigente, svolgendo le conseguenti mansioni

B) Che in data 24/03/2004, prot. n. 11258, il ricorrente
presentava domanda affinché le patologie: " Ipertensione
arteriosa. " Sindrome ansioso-depressiva ", di cui
all'originario certificato medico del 17/03/2004 del Dr. Maria
Grazia Bogano venissero riconosciute dipendenti da causa di

PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
ENTRATA
05/04/2011
Protocollo n°0012958/11

1344/01
07 APR. 2011

1° D. L. Aff. Legale - Prof. d.

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA POSTA IN ENTRATA
- 5 APR 2011
1° DIPARTIMENTO - U.D.

servizio, al fine anche della liquidazione dell'equo indennizzo.

C) Che in data 27/09/2004, con lettera prot. 53891, la Provincia Regionale di Messina, in rispo. richiesta, alla Commissione Medica di Verifica di Messina, allegando la dovuta documentazione, per l'accertamento dello dipendenza da causa di servizio della denunciata malattia. Allegava relazione del 30/03/2004, prot. n. 4335/P, nella quale si riconosceva possibile la sussistenza di una connessione tra le responsabilità delle funzioni, le difficoltà ambientali e conflittuali della gestione del servizio, con la lamentata infermità;

D) Che nella seduta del 22/06/2006 la Commissione Medica di Verifica riconosceva la esistenza nel ricorrente delle seguenti patologie: " Cardiopatia ipertensiva iniziale; Disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso ", scrivendo le dette menomazioni alla Tab. A Ctg. 7^a ai fini dell'equo indennizzo;

E) Che in data 21/07/2006, con nota 26480, la Provincia Regionale trasmetteva gli atti al Comitato di Verifica per la Cause di Servizio in Foma, per il parere sulla dipendenza da causa di servizio e l'equo indennizzo da accordare al ricorrente;

F) Che con una istanza del ricorrente è stato chiesto che il ricorrente fosse ammesso al servizio di cui è stato in-

del 28/01/2006, con la quale si comunicava il rigetto della richiesta di riconoscimento delle malattie come dipendenti da causa di servizio, allegando il parere negativo del Comitato di Verifica di Roma, pronunciato nell'adunanza n. 495/2007 del 07/12/2007 (posizione 37396/2006).

RITENUTO

G) che a fronte di una copiosa documentazione, sia medica che lavorativa, allegata alla istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità " Ipertensione arteriosa; Cardiopatia ipertensiva; Disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso ", nonché di un attento analitico e motivato giudizio di dipendenza da causa di servizio, pronunciato dalla Commissione Medica di Verifica di Messina nella seduta del 26/06/2006, vi è invece un provvedimento di rigetto della Provincia Regionale di Messina che ha recepito integralmente il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, dal quale non risulta evidenziato il rapporto tra il servizio gravoso e stressante prestato e l'insorgenza delle infermità denunciate.

Ciò premesso preteso che il rapporto tra il servizio gravoso e stressante prestato dal ricorrente per molti anni in condizioni di estremo disagio e in infermità insorgenti risulta validamente contestato dal

funzionario responsabile competente, e nel verbale della Commissione Medica di verifica.

Appare evidente, quindi, che nel procedimento degli accertamenti sanitari ora indicati, vi sia stata una indagine particolareggiata sulla ricerca del rapporto "etiologico" della infermità del dipendente con l'attività svolta in concreto, con riferimento alle modalità di espletamento ed all'ambiente di lavoro, e ciò secondo i termini in cui si è espressa la giurisprudenza.

Al contrario non è nè congruamente motivato nè - tanto meno - improntato a criteri di razionalità e logicità il parere negativo espresso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (posizione n. 32396/2006, seduta n. 499 del 07/12/2007) che ha ritenuto che la infermità sopra descritta non possa essere posta in relazione al servizio prestato, nè costituire fattore di rischio nello stabilirsi della cardiopatia ipertensiva iniziale ". trattandosi di cardiopatia conseguente ad ipertensione arteriosa sistemica su cui nessuna influenza può avere avuto il servizio prestato ", così come l'ansia e l'umore depresso sono da considerarsi come forma di nevrosi su cui nessuna influenza hanno avuto i fatti di servizio, con ciò sminuendo sia il ruolo della concausa efficiente e determinante, sia l'entità e le circostanze obiettive dei disagi nell'espletamento del servizio. Nella specie, invece, le malattie della quali

risulta affetto il ricorrente, che con riferimento alla cardiopatia ha poi portato nel Marzo 2010 ad un infarto miocardico acuto, andavano analizzate in ordine all'espletamento del lavoro " gravoso e stressante " dallo stesso prestato per lungo tempo, per cui come logica conseguenza poteva ritenersi che la infermità in parola avrebbe avuto un " decorso " diverso senza la presenza dei fatti di servizio che, invece, hanno comportato l'insorgere della cardiopatia ipertensiva ed il successivo infarto acuto del miocardio

Da quanto sopra detto appare evidente che il Comitato di Verifica si è limitato a contrapporre, alla valutazione positiva della C.M.V., la propria valutazione negativa sulla non incidenza del servizio prestato per l'insorgenza della forma morbosa della malattia e - soprattutto - non rispettando il rapporto " cause-effetto " tra servizio ed infermità.

H) Che a conferma di quanto sopra esposto vi è la relazione medica di parte redatta dal Dr. G. Capilli in data 30/11/2010, nella quale si evidenzia proprio lo stretto nesso causale, o concausale, tra le malattie denunciate ed il servizio espletato dall'odierno ricorrente. Dall'esame della attività lavorativa svolta dal Chirieleison emerge quanto espresso

H1) Come Istruttore amministrativo, e poi anche come 7° livello istruiva da solo le pratiche relative alle indennità di carica degli amministratori e le missioni del personale dell'Amministrazione, e la responsabilità sui risultati del lavoro svolto era solamente sua.

Gestiva, inoltre, le missioni del personale C.I.M., dell'Ospedale Psichiatrico, del Laboratorio di Igiene e Profilassi, nonché le missioni di tutto il personale della provincia e degli Amministratori, compreso il Presidente. Mediamente almeno 100 pratiche al giorno. Anche come 7° livello espletava lo stesso servizio, e dipendeva solo dal Ragioniere Generale;

H2) Dal 1904 e fino alla nomina di Dirigente, quale 6° livello Funzionario Direttivo, aveva la responsabilità dell'Assessorato allo Sport, ed alle proprie dipendenze circa dieci impiegati. Si occupava della assegnazione dei contributi Provinciali alle società Sportive, di qualunque disciplina e di qualunque serie. Le pratiche venivano istruite dagli impiegati, quindi, dopo essere state dallo stesso controllate, venivano discusse con il competente assessore e, successivamente, definite. La sua firma era necessaria per i pagamenti, e durante il suo servizio vennero organizzati anche vari tornei sportivi di livello internazionale.

H3) Con la qualifica di Dirigente gli venne assegnata la

dell'Ufficio di Agricoltura e Commercio ex post, anche
di Servizi Generali con l'Amministrazione Leonardo (2007),
venne nominato Dirigente del 3° Dipartimento l'U.F., nonché
Coordinatore di Dipartimento e gestiva l'Assessorato alle
Sport Politiche Giovanili Turismo, Servizi Sociali,
Mediano gestiti svolti milioni di euro, ed il personale
dell'ufficio Dirigenziale, compreso da un rilasante numero
di dipendenti, era sostanzialmente impegnata a definire le
attività di gestione contabili e dinari da assegnare
mediante regolamento alle varie Associazioni richiedenti,
alla contenzione straordinaria, ed ad altre complesse
procedure amministrative quali, ad esempio, le gare
d'appalto (vedi rapporto disabili nelle scuole), delle
quali il dicendente era responsabile della Commissione
aggiudicatrice.

Quale Coordinatore del Dipartimento aveva la responsabilità
del personale delle segretarie dei tre Assessori, composto
da cinque dipendenti per ogni segreteria. Firmava le
autorizzazioni per le licenze, le malattie, i congedi
ordinari e straordinari, i permessi ecc.

H4) Oltre le diverse dirigenzioni degli uffici cui era
preposto, si presentava dirigenzato dal galvano sezione di
gestione, da parte della quale venivano affidati
tutti i processi amministrativi, nonché, alla parte

centrale dove vi erano alcune segreterie di Assessori, all'ex IAI (vicino alla Beata Eustochia), dove vi erano allocati gli uffici dell'Assessorato Turismo e Spettacolo e Servizi Sociali.

H5) Ancora ha dovuto subire, per i compiti correlati al suo ufficio, un processo penale (dal quale è stato assolto per non avere commesso il fatto), ed una denuncia per mobbing da parte di un dipendente (con esito a lui favorevole nei due gradi di giudizio); fatti questi che hanno ulteriormente contribuito negativamente sulla sua salute psico-fisica.

Pertanto le cause patologiche del Chirieleison vanno individuate nella attività lavorativa usurante, nonché per il superlavoro psico-fisico cui è stato sottoposto nella qualifica di Dirigente fino al 2008, con il conferimento di compiti particolarmente delicati e di responsabilità.

Da quanto esposto è evidente, nella storia di servizio e clinica del ricorrente, una relazione tra i "fatti di servizio" e "l'evento dannoso"; e pertanto appare del tutto logico considerare gli stessi tra le circostanze concomitanti dotate di particolare rilevanza ed efficienza nel determinismo della malattia tanto da essere considerati come causa dell'evento.

Il giudizio del Comitato di Verifica, pertanto, sotto il profilo medico-legale, non ha oggettivamente valutato se la

causa legata al servizio fosse di tale rilievo che, senza il suo intervento, non si sarebbe determinata la denunciata compromissione della integrità psico-fisica nella sua specifica natura ed entità e con riferimento a quel determinato soggetto. La ipotetica "origine endogena costituzionale" invocata dal Comitato di Verifica può costituire la concausa preesistente che, però, da sola non ha la capacità né qualitativamente né quantitativamente di produrre un tale danno all'apparato cardiocircolatorio, né una patologia psichica, su base nevrotica, tale da creare un disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso.

Il giudizio immotivato del Comitato di Verifica si scontra, tra l'altro, con la inamovibile ed uniforme giurisprudenza che nel caso di specie si è formata nel Consiglio di Stato, nel Consiglio di Giustizia Amministrativa, nella Cassazione.

C.G.A. del 23/12/1991, n. 485, statuisce: " il provvedimento
che nega la dipendenza da causa di servizio della infermità
deve basarsi su indagini di fatto dirette a valutare il tipo
di infermità, l'ambiente nel quale l'attività lavorativa
veniva prestata e la sua connessione con l'insorgere della
malattia: ciò è tanto più necessario nel caso in cui
l'infermità sia costituita da un infarto, in quanto è del
tutto pacifico che l'insorgenza di detta patologia, ancorchè
in presenza di un substrato endogeno-costituzionale, è più

frequente in soggetti sottoposti a forte affaticamento fisico e psichico, costituendo tale fattore una concausa efficiente e concorrente nel determinismo dell'infarto".

Sez. Giurisd. Reg. Campania, 88, 25/09/1996, statuisce: Va
=====
ammessa a trattamento di privilegio l'infermità " cardiopatia ischemica-infarto acuto del miocardio", pur originata dalla predisposizione organica del soggetto, laddove risulti comprovata la decisiva influenza di fatti di servizio sull'ingravescenza e sull'esito letale della stessa (nella fattispecie trattavasi di segretario comunale)".

Cassazione 06/11/1995, n. 11559, statuisce: " La
=====
predisposizione morbosa non esclude il nesso causale tra sforzo ed evento infortunistico, in relazione anche al principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p., che trova applicazione nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e che un ruolo di concausa va attribuito anche ad una minima accelerazione di una pregressa malattia".

Corte dei Conti, Sez. III, pens civ., 05/04/1994 n. 70551 e,
=====
conforme, 03/02/1989 n. 62728, statuisce: " Non può
=====
escludersi la dipendenza da causa di servizio dell'infarto del miocardio che, pur essendo malattia "multifattoriale", può essere scatenata da uno stimolo neurovegetativo, legato ad una prestazione particolarmente stressante e logorante protrattasi per lungo tempo".

Principii giurisprudenziali conformi e pacifici che dimostrano il vizio di legittimità dell'atto di diniego del Comitato di verifica, recepito dal provvedimento datoriale, inattendibile per l'insufficienza del criterio e per vizio del procedimento applicativo.

I) Che il Chirieleison Giovanni abbia svolto una attività lavorativa stressante ed usurante, è peraltro dichiarato dallo stesso datore di lavoro, tramite il rapporto informativo inviato dal funzionario responsabile successivamente alla domanda di riconoscimento di causa di servizio e di liquidazione equo indennizzo presentata dal ricorrente, nella quale si evidenziano le varie attività svolte in tutti gli anni alle dipendenze della Amministrazione della Provincia Regionale di Messina, in cui si dichiara che il ricorrente ha svolto la propria attività lavorativa con professionalità e dedizione, e soggetto a continuo stress psico-fisico conseguente ad una attività lavorativa particolarmente difficoltosa per le numerose norme e circolari con scadenze tassative ed improrogabili, per il super lavoro cui è stato sottoposto per la cronica carenza di personale, per avere lavorato in condizioni ambientali pessime e disagiate.

Sul punto, pertanto, la prova è pienamente raggiunta, e solo per tuziorismo difensivo si chiede la prova per testi.

Corte (Cass. 5 U. 04/1234) che dei Giudici Amministrativi (TAR Campania-Napoli Sez. IV, 15/04/2004 n. 5676).

Per quanto esposto il ricorrente, così sopra rappresentato e difeso chiede che l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro adito, previa la fissazione della udienza di comparizione delle parti, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- 1) Ritenere e dichiarare la illegittimità della Determina Dirigenziale emessa dal 1° Dipartimento, Affari e Servizi Generali della Provincia Regionale di Messina, n. 17 del 26/01/2008, con la quale, in conformità del parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio, veniva rigettata la istanza del 22/05/2004 per il riconoscimento di malattie contratte in servizio e per causa di servizio, e conseguente equo indennizzo, e pertanto revocarla e/o annullarla e comunque dichiararla priva di efficacia;
- 2) In conseguenza della superiore pronuncia ritenere e dichiarare che le infermità lamentate dal ricorrente Chirialison Giovanni, sono dipendenti da causa o concausa efficiente e determinante di servizio e che, conseguentemente, il ricorrente ha diritto al riconoscimento di tutti i benefici economici conseguenti, ivi compresa la liquidazione dell'equo indennizzo da versarsi alla Tab. A, categoria 50, ai sensi dell'art. 17.

- 3) In conseguenza della superiore pronuncia condannare la Provincia Regionale di Messina in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, a tutte le prestazioni di legge conseguenti al riconoscimento della causa di servizio, ivi compresa la liquidazione dell'equo indennizzo da attribuirsi alla Tab. A, categoria 50, nella misura massima, oltre interessi e rivalutazione ex lege;
- 4) In via istruttoria nominare C.M.U. il quale accerti che le infermità dalle quali era affetto Chirieleison Giovanni, erano dipendenti da causa o concausa efficiente e determinante di servizio, indicando la relativa tabella e categoria anche ai fini della liquidazione dell'equo indennizzo;
- 5) Ancora in via istruttoria, ed occorrendo, ammettere prova testimoniale sulle circostanze di cui alle lettere H1-H2-H3-H4-H5 che devono intendersi riportate e trascritte, precedute da "Vero o no che", senza inversione dell'onere della prova, e con i testi Pino Domenico, Via Colapesce is. 488 n. 11 Messina; Annò Rossella Viale Margherita n. 85 Messina; Panari Agostino, Via Roma n. 356, Scaletta Zanclea (ME); Crisafulli Maria, Via del Vespro 57, Messina; con termine per indicarne altri;
- 6) Ancora in via istruttoria ordinare alla Provincia Regionale di Messina, ut supra, e nello specifico all'Ufficio Organizzazione Metodi, il deposito agli atti

del giudice documentazione relativa a tutte le relazioni che il ricorrente inviava e riguardante il lavoro svolto nei vari uffici;

é) Condannare la provincia Regionale di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di spese e compensi del giudice da distarre in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi, oltre rimborso spese generali, cpa ed IVA ex lege;

Si depositano: 1) Domanda di riconoscimento di dipendenza delle malattie da causa di servizio e del conseguente edum indennizzo del 31/03/2004; 2) Certificato medico Dr.essa Pagano del 17/03/2004; 3) Relazione amministrativa del 30/03/2004; 4) Curriculum lavorativo; 5) Verbale della C.M.V. di Messina del 25/05/2005 con parere favorevole; 6) Determina Dirigenziale del 1° Dipartimento Affari e Servizi Generali della Provincia Regionale di Messina, datata 28/01/2008 n. 19 con allegato parere del Comitato di Verifica; 7) Consulenza medica di parte del Dr. G. Capilli datata 30/11/2010; 8) Cartella di ricovero ospedaliero presso Ospedali Riuniti Sapardo-Piemonte; 9) Determinazione Presidenziale n. 38 del 2/08/2005.
Messina li 24/01/2011


CA
costabile
COSTABILE

15/12/10
P. 20
COSTABILE
Dipartimento Affari e Servizi Generali
Provincia Regionale di Messina

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti io sottoscritto Assistente UNAP
addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la C.A. di
Messina, ho notificato copia dell'antoscritto ricorso e
pertinente provvedimento di comparizione parti a:

1) Provincia Regionale di Messina, in persona del
Presidente legale rappresentante pro tempore, nella sede
legale in Messina Corso Cavour, ivi consegnandone copia a
mani di

Melli' ant. rfo Mico Wpp

05/4/11





TRIBUNALE DI MESSINA SEZIONE LAVORO

DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA

Il Giudice del lavoro dott.ssa Laura Romeo

letto il ricorso che precede ;

FISSA

per la comparizione personale delle parti l'udienza del 21/02/12 ore 8.30 disponendo che copia del presente decreto e del ricorso sia notificata alla controparte, a cura del ricorrente.

Messina, 11 marzo 2011

L'Ass.te Giud.
F.to Romeo Letteria

Il Giudice del Lavoro
F.to Laura Romeo

E' copia conforme dell'originale
per uso notifica
Messina 14/03/2011
L'Ass.te Giudiziario
Romeo Letteria

